

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Biella



Comune di Biella

**VARIANTE PARZIALE n.1/2021 AL P.R.G.C.
AI SENSI DELL'ART. 17, C.5, DELLA L.R.56/77 E S.M.I**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Data: febbraio 2021

Il tecnico
Dott. Gabriele Raccagni

Il Responsabile del procedimento
Arch. Alberto Cecca

INDICE

1	Premessa	pag.	2
2	La procedura		5
I contenuti della variante			
3	La variante n. 1 -Area compresa tra la Basilica superiore di Oropa e la pista Busancano		7
3.1	La caratterizzazione geomorfologica		10
3.2	La tavola dei vincoli		14
3.3	Il piano territoriale provinciale		15
3.4	Il piano paesaggistico regionale		22
3.5	La classificazione acustica		43
4	La variante n. 2 -Aree sciabili		44
4.1.	La caratterizzazione geomorfologica		49
4.2	La tavola dei vincoli		50
4.3	Il Piano territoriale provinciale		51
4.4	Il Piano paesaggistico regionale		54
4.5	La classificazione acustica		64
5	La variante n. 3 Comparto C, via Bertodano		67
6	La variante n. 4 Chiavazza via De Amicis angolo via Padre Mauro Antoniotti		68
7	La variante n. 5 Pavignano strada del Monte		70
8	La variante n. 6 Pavignano		71
9	La variante n. 7 Cossila strada Garella		74
10	La variante n. 8 Cossila via Santuario d'Oropa n. 149 -ex scuola elementare		75
11	La variante n. 9 via Santuario d'Oropa 347 -Villa Macchi		77
12	I problemi ambientali e gli impatti		78
13	Impatti del Piano		80
14	Entità degli impatti del Piano		81
15	Conclusioni		82

1 PREMESSA

La parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ha recepito la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, (VAS) è definita il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del decreto 152/2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Il procedimento di VAS contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

La norma prevede che sia effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Per i piani e i programmi sopra elencati che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità

competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo i seguenti criteri:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Con Legge 25.03.2013 n. 3, 12.08.2013 n. 17 e 31.10.2017 n. 16 la Regione Piemonte ha provveduto alla modifica della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 "Tutela ed uso del suolo", introducendo norme di integrazione e coordinamento del procedimento di VAS con i procedimenti connessi alla redazione ed approvazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale.

La modifica al P.R.G.C, rientra tra le varianti parziali così come definite dall'articolo 17 comma 5 della Legge 56/1977 e s.m.i.

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti parziali finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

In tutti gli altri casi le varianti parziali al P.R.G.C. sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

2 LA PROCEDURA

La VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con la Deliberazione di Giunta regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977.

Per l'approvazione delle varianti parziali al PRGC, per i quali è prevista la fase preventiva di verifica di assoggettabilità alla VAS, sono previsti due schemi procedurali alternativi, relativi all'iter da seguire per pervenire all'approvazione:

1. procedura svolta "in maniera contestuale"
2. procedura svolta "in sequenza"

Per l'approvazione della variante oggetto del presente documento è stato scelto lo schema procedurale "in sequenza"

Lo schema procedurale "in sequenza" prevede che il Comune espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione. Tale schema risulta consigliabile nei casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita di dover ripubblicare, a seguito dell'adozione del provvedimento di verifica.

La tabella seguente riporta lo schema prescelto.

Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza".

Il Comune adotta con deliberazione della Giunta (DGC) il documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della variante parziale				
Il Comune avvia la procedura di verifica VAS trasmettendo la documentazione adottata ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia o Città metropolitana compresa) che inviano il proprio parere entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento				
L'autorità comunale competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)				
NO VALUTAZIONE		SI VALUTAZIONE		
Il consiglio comunale adotta la variante parziale tenendo conto delle eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica (DCC)		Il Comune mette a punto gli elaborati della variante, predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica		
		Il Consiglio comunale adotta la variante comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica (DCC)		
Il Comune		Il Comune		
pubblica la variante parziale per 15+15 gg per osservazioni nel pubblico interesse	trasmette la variante parziale alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere	pubblica la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs.152/2006)	trasmette la variante parziale alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini VAS	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
Il consiglio comunale controdice alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere delle pubblicazioni *		L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni		
La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio		
		Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)*		
		La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione		

I CONTENUTI DELLA VARIANTE

La proposta di modifica al PRGC risulta composta da 9 varianti che verranno esaminate separatamente.

3. LA VARIANTE N. 1 -AREA COMPRESA TRA LA BASILICA SUPERIORE DI OROPA E LA PISTA BUSANCANO

La presente variazione riguarda il recepimento nello strumento urbanistico generale dell'assetto e degli usi cui la zona sita a ovest della Basilica superiore del Santuario di Oropa, in prossimità del tratto finale della pista denominata "Busancano", è stata assoggettata negli ultimi anni.

Le modifiche riguardano:

1) L'area situata a nord ovest del complesso monumentale della Basilica di Oropa, situata in un contesto di forte valenza paesaggistica, ha subito nel corso degli ultimi anni una parziale riqualificazione, mediante l'ampliamento dell'offerta di spazi attrezzati per diverse pratiche ludico-sportive, quali un Giardino Botanico e un Parco Avventura, che implementano le esistenti infrastrutture per la fruizione turistica in chiave naturalistica e sportiva, quali gli impianti di risalita e le strutture di "Oropa Sport", l'allestimento scientifico del Geosito del Monte Mucrone, le vie ferrate e le falesie di arrampicata sportiva, i rifugi alpini e le tappe dell'itinerario escursionistico della Grande Traversata delle Alpi.

Tale area, attualmente classificata come "Aree di interesse paesistico-ambientale" viene pertanto riclassificata come area a "Servizi pubblici (attrezzature di livello comunale al servizio degli insediamenti residenziali)" in coerenza con la sua consolidata destinazione d'uso.

2) L'area localizzata a sud del parcheggio in corrispondenza del tratto finale della pista "Busancano" attualmente classificata come area a "Servizi pubblici (attrezzature di livello comunale al servizio degli insediamenti residenziali)" viene riclassificata "Aree di interesse paesistico-ambientale" in quanto area esterna al perimetro del parcheggio esistente peraltro parzialmente invasa da un area boscata oramai consolidata.

3) La precisazione cartografica consistente nella corretta identificazione dell'area a servizi sosta camper che nel PRG vigente deborda nell'area boscata e viceversa non include la zona di accesso.

La variante inoltre riguarda anche:

4) L'area nei pressi dell'ex stazione di arrivo della tranvia Biella Oropa, attualmente area a "Servizi pubblici (attrezzature di livello comunale al servizio degli insediamenti residenziali)" viene riclassificata come "Aree per servizi ed impianti privati di interesse generale - F*" in coerenza con il resto dell'area del Santuario con l'eccezione del parcheggio a lato del prato delle oche che resta con la medesima destinazione.



Fig. 1 Veduta aerea dell'area oggetto di variante




Fig. 2 Estratto di piano regolatore con individuazione dell'area oggetto di variazione (evidenziata in rosso)

3.1 La caratterizzazione geomorfologica

Nella successiva figura è riportato per l'area in esame un estratto della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica all'utilizzo urbanistico.




Fig. 3 Estratto della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica

Legenda



CLASSE III (*). Aree essenzialmente inedificate (o con presenza di isolati edifici e nuclei) localizzate in corrispondenza degli estesi versanti montani o collinari e delle acclivi scarpate di terrazzo che delimitano i pianalti: corrispondono alla classe III non differenziata di cui ai punti 6.1 e 6.2 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96. I versanti montani o collinari sono complessivamente stabili, anche se generalmente dotati di acclività da media ad elevata, in quanto impostati in solida roccia affiorante o subaffiorante; localmente possono essere soggetti a distacchi e caduta di massi e materiali detritici e talora a frane di crollo o a fenomeni di mobilitazione della coltre detritica superficiale. Le scarpate di terrazzo che delimitano i pianalti sono in genere dotate di acclività da media ad elevata, modellate in depositi alluvionali a vario grado di cementazione, solo localmente in roccia, dove, soprattutto per l'acclività, si possono verificare erosioni e franamenti di materiali detritici in genere localizzati e superficiali, per colamenti veloci o fluidificazioni delle coltri superficiali, a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi. In funzione di queste condizioni, nonché delle caratteristiche di naturalità presenti, l'espansione urbanistica è fortemente sconsigliata, soprattutto per interventi intensivi, nelle zone contraddistinte da elevata acclività, in quelle altimetricamente più elevate o dove sarebbe necessaria la realizzazione di importanti ed impegnative opere di urbanizzazione. In questa sottoclasse valgono le prescrizioni di cui al punto 6.2 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96; non possono essere previste nuove edificazioni a completamento dell'esistente, se non eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione degli edifici esistenti condizionati da specifiche indagini finalizzate a valutare la compatibilità dell'intervento con le condizioni del dissesto e definizione degli appropriati interventi costruttivi e di salvaguardia idrogeologica, questi ultimi eventualmente da estendere anche ad un adeguato intorno. E' possibile la realizzazione di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili (già opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili dell'abrogato Art. 31 della L.R. 56/1977) nel rispetto di quanto segue:

- le opere devono essere dichiarate di pubblica utilità;
- l'impossibilità di altra localizzazione delle opere deve essere comprovata sotto il profilo tecnico;
- deve essere verificata la compatibilità delle opere con l'equilibrio idrogeologico dell'area;
- le opere devono essere attinenti alle tipologie ammesse di seguito elencate: a) derivazioni d'acqua; b) impianti di depurazione; c) impianti di distribuzione a rete; d) infrastrutture viarie e ferroviarie; e) erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo.



Ilc.2 (*): aree a morfologia irregolare, da debole a media acclività, localmente edificate, contraddistinte dalla presenza di potenti coltri eluvio-colluviali con scadenti caratteristiche geotecniche, localmente con contropendenze o zone a drenaggio difficoltoso e in più punti al limite della stabilità o potenzialmente instabili.

Prescrizioni comuni per la sottoclasse Ilc. Le condizioni riscontrate portano a sconsigliare l'edificabilità (soprattutto se valutata in termini relativi rispetto alle sottoclassi precedenti), in particolare per interventi intensivi su aree inedificate o dove sarebbe comunque necessaria la realizzazione di importanti ed impegnative opere di urbanizzazione. Sono consentiti puntuali interventi a presidio e completamento dell'edificato esistente, sebbene subordinati alla verifica della compatibilità idro-geo-morfologica e geotecnica di dettaglio, previa adozione di opportune opere di salvaguardia e/o bonifica idrogeologica, spesso da estendere anche ad un adeguato intorno, e di appropriati interventi costruttivi in molti casi impegnativi sotto l'aspetto tecnico e finanziario. Gli studi devono obbligatoriamente dimostrare di non accentuare le attuali condizioni di criticità e prevederne elementi migliorativi. All'interno delle fasce di ampiezza di 10 m confinanti con aree che presentano elementi di pericolosità geomorfologica e/o idraulica contraddistinte dalle classi IIIa, IIIb e dalle relative sottoclassi, ivi comprese le zone adiacenti ad elementi puntuali o lineari non perimetrati di dissesto, non sono consentite nuove edificazioni, mentre per quelle esistenti si fanno proprie le prescrizioni dettate dalle Norme del PAI per le aree Fq (art. 9, comma 3).



IIIa.Ee (*): aree perimetrate coinvolgibili da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata lungo le aste dei corsi d'acqua; alvei attivi dei corsi d'acqua. Si fanno proprie le Norme del PAI per le aree Ee (art. 9, comma 5);



aree Ee non perimetrate.



Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977, R.D. 523/1904, Circolare P.R.G. 08/10/1998 n. 14/LAP/PET e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96, per le quali valgono le rispettive norme vigenti. Su queste aree gravano anche i vincoli e le prescrizioni di cui alla Classe IIIa, ove non presente altra perimetrazione relativa a sottoclassi III più restrittive.



Zone di rispetto dei punti di captazione di acqua ad uso idropotabile definita con criterio geometrico (cerchio di raggio = 200 m), ove valgono i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 relativi a:



pozzo attivo ad uso acquedottistico;

Per le aree classificate IIIa.Ee si riporta il testo dell'articolo 9 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Art. 9

(...)

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

– l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

3.2 La tavola dei vincoli




Fig. 4 PRGC: Aree ed edifici vincolati -Tavola Nord

LEGENDA:

- Perimetro Centro Storico e N.A.F.
- Perimetro centro edificato.
- ★ Aree interessate da incendi, (Legge n° 353 del 21/11/00).
- Acque pubbliche.
- Catalogazione beni culturali architettonici -L.R. n. 35 del 14/03/95

Edifici vincolati

- Edifici d'interesse storico-artistico, vincolati ai sensi del D. Lgs n° 42/2004, parte IIª, titolo I°.
- Edifici d'interesse storico-artistico, individuati ai sensi della L.R. n° 56 del 05/12/77, art. 24, comma 12°.

Aree vincolate

- Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136, (D.M. 08/05/64, D.M. 24/02/77).
- Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136, (D.M. 01/08/85).
- Riserva Naturale Parco della Burcina, ai sensi della L.R. n° 29 del 04/04/80.
- Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art 142, comma 1, lettera c).
- Vincolo idrogeologico ai sensi della L. R. n° 45 del 09/08/89.
- Usi civici ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004, art. 142, comma 1, lettera h).
- Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art 142, comma 1, lettera d).
- Vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art 142, comma 1, lettera g), (vedi **).
- Perimetro della riserva naturale speciale del sacro monte di Oropa

Vincolo fonti minerali - D.G.R. n 16-10357 del 09/7/1996

- Aree di salvaguardia
- Aree di protezione assoluta

** Il vincolo derivante dalla presenza di aree boscate dovrà essere verificato caso per caso mediante sopralluogo.

Piani e vincoli sovraordinati

3.3 Il Piano Territoriale Provinciale

Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr) ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2017, giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Entro 24 mesi dalla data di approvazione, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale dovranno essere adeguati al Piano paesaggistico; nelle more dell'adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, dovrà essere coerente e rispettare le norme del Ppr.

Con Regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, la Regione ha dettagliato le modalità per garantire l'adeguamento e la coerenza degli strumenti di pianificazione.

Il P.T.P. non è ancora adeguato al Ppr, quindi, nelle more dell'adeguamento quanto contenuto nella tavola CTP-PAE è da intendersi superato dal dato di dettaglio previsto nel Ppr

Ciò premesso, costituendo comunque il piano provinciale sovraordinato un elemento di riferimento per la pianificazione, si ritiene comunque utile analizzare le previsioni urbanistiche anche alla luce delle attuali previsioni del P.T.P.






Fig. 5 Ptp -Carta CTP-PAE: Caratteri territoriali paesistici. Sensibilità paesistiche e ambientali



Gli obiettivi individuati, più ampiamente illustrati nel Documento Programmatico del P.T.P. "Il sistema degli obiettivi e delle Politiche" e sinteticamente espressi in un'ottica di Competitività, Qualità e Sicurezza, Accessibilità, Sostenibilità, Equità ed Efficienza, rispondono alle seguenti priorità:

- a) aumentare la competitività del sistema locale, promuovendo l'innovazione, l'investimento sul capitale umano, la creazione di un'atmosfera orientata alla creatività, la qualità e la sostenibilità dell'offerta insediativa
- b) promuovere la riqualificazione del territorio, la valorizzazione dell'ambiente e il riconoscimento del paesaggio in quanto componenti essenziali del contesto di vita delle popolazioni, espressioni del patrimonio culturale e fondamenti dell'identità locale
- c) considerare l'ambiente una risorsa per la valorizzazione economica della domanda di fruizione
- d) migliorare le condizioni di sicurezza del territorio
- e) migliorare l'accessibilità e l'integrazione del Biellese nel sistema dei corridoi intermodali e delle piattaforme transregionali
- f) garantire la sostenibilità dello sviluppo economico e dei processi insediativi
- g) migliorare l'efficienza e la sostenibilità del sistema della mobilità
- h) migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di gestione delle risorse primarie
- i) sostenere e qualificare il lavoro, quale strumento di realizzazione della persona e fattore di coesione del tessuto sociale biellese
- j) garantire condizioni di equità socio-spaziale nell'accesso della popolazione ai servizi migliorando l'efficienza e la qualità dell'azione pubblica.
- k) integrare il sistema di programmazione e di governo del territorio e consolidare le dotazioni logistiche per il governo del territorio.

In relazione all'area di studio si evidenziano i seguenti aspetti concernenti la disciplina paesistica delle tutele e della valorizzazione ambientale.

Art. 2.2 - Boschi e foreste

Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica Provinciale secondo i seguenti obiettivi:

- a) ottenimento di ecosistemi stabili, in equilibrio con le condizioni stazionali, al fine di conferire maggiore stabilità all'ambiente, cercando di ottenere un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche;
- b) ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in generale e dell'ecosistema bosco in particolare.
- c) orientamento alla funzione produttiva del bosco, ma anche alle funzioni protettive, di connessione ecologica e di fruizione turistico-ambientale;
- d) valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali poste nelle zone montane e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
- e) mantenimento o aumento della superficie boscata soprattutto in aree di pianura o collinari a forte intensificazione agricola.

Le aree boscate, rientrano nelle categorie dei beni ambientali sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04.

Art. 2.3 - Corsi d'acqua

Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire il regolare svolgimento delle attività di vigilanza, manutenzione, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi dei corsi d'acqua sono vietati:

- la nuova edificazione;
- l'utilizzazione agricola del suolo fatte salve quelle in atto;

- i rimboschimenti a scopo produttivo;
- gli impianti per l'arboricoltura da legno.

Riconoscendo il ruolo che la geomorfologia e la copertura vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecomosaico ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua attraverso un processo di rinaturalizzazione degli stessi.

I Comuni, in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:

a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) anche come *ambito paesistico di pertinenza fluviale*, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il Comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 28/02/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale;

b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limnologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.

Gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possono essere riconosciuti quali corridoi ecologici principali, componenti della rete ecologica provinciale ed essere fatti oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e, se compatibili con la funzionalità ecologica del corridoio, di fruizione naturalistico-ambientale.

Il P.T.P., riconoscendo il ruolo dei corsi d'acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, promuove studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica, idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai torrenti che segnano la toponomastica idraulica della Provincia, specie per i tratti collinari e di pianura.

Art. 2.8 – Riserve naturali e aree attrezzate

La Riserva naturale speciale Sacro Monte di Oropa, istituita con L.R. n. 5 del 28/02/2005 è area compresa nel piano regionale delle aree protette, soggetta alla disciplina statale e regionale vigente e sono gestite attraverso specifici piani d'area, che sostituiscono, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.

Art. 2.9 - Aree di individuazione dei Biotopi

Sono definiti Biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.

I biotopi, inclusi nel piano regionale delle aree protette (ai sensi dell'art. 3 della L.R. 47/9532), entrano a far parte del sistema delle aree protette della Regione Piemonte e, dalla data del loro inserimento nel piano regionale delle aree protette, sono sottoposti a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/04.

La valle Oropa è classificata come Area di individuazione dei Biotopi (T).

Per le aree della serie T, inserite in aree protette già istituite, valgono le norme e le prescrizioni della legge istitutiva e del relativo piano d'area.

Fino alla data di inclusione dei Biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate dal P.T.P. come aree di individuazione dei Biotopi sono consentiti interventi di recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi.

Negli ambiti delimitati come Biotopi dalla data di inserimento del biotopo nel piano regionale delle aree protette, sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali. Il soggetto gestore definisce con appositi Piani d'Area gli interventi di tutela naturalistica necessari nonché gli interventi sul patrimonio edilizio e sui nuclei urbani esistenti ritenuti congrui con gli obiettivi di tutela naturalistica dei siti.

Nelle aree di individuazione dei Biotopi, i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi del Piano Territoriale Provinciale e delle Norme di attuazione:

- individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, i singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;
- esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;
- regolazione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;
- particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;
- deve essere vietata l'apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale ad esclusione dei depositi temporanei;
- deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.






3.4 Il Piano paesaggistico regionale

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ed è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Le figure seguenti sono estratte delle tavole del Piano Paesaggistico Regionale con riferimento all'area dell'intervento.



Fig. 6 Ppr -Tavola P2 -Beni paesaggistici.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt 136 e 157 del D lgs n 42 del 2004	
	Bene ex DDMM 1-8-1985
Aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D. lgs. n 42 del 2004	
	Lettera c - I fiumi - i torrenti - i corsi d acqua
	Lettera c - Fasce di 150 m
	Lettera f - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione
	Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA

AMBITO 26 – VALLI CERVO, OROPA E ELVO




Obiettivi	Linee di azione
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Contenimento dei tagli di maturità/rinnovazione forestale in superfici accorpate inferiori a 5 ettari. Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Promozione di azioni integrate di recupero dei borghi storici, degli spazi pubblici urbani, dei caratteri dell'architettura rurale e industriale storica.
1.4.4. Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani. 1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Promozione di strategie integrate di recupero del paesaggio urbano mediante il contenimento degli sviluppi insediativi a carattere dispersivo, la ridefinizione degli ingressi, dei bordi e degli spazi che rafforzano la riconoscibilità urbana, soprattutto nei centri prossimi a Biella (Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore, Pralungo, Andorno Micca, Sagliano Micca).
1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano	Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Conservazione delle praterie alpine più vocate al pascolo anche per valorizzare le produzioni d'alpeggio tipiche; promozione di azioni di salvaguardia del paesaggio rurale con idonei interventi di gestione selvicolturale, per mantenere il presidio del territorio e favorire la valorizzazione dell'area morenica.
1.7.5. Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale.	Riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei fattori di frammentazione lineare.
1.8.1. Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana.	Mantenimento della varietà paesistica con presidio diffuso del territorio agricolo e delle aziende policolturali, per contrastare l'abbandono delle alte valli dell'Elvo.
1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.	Contenimento, mitigazione e riconversione delle strutture industriali dismesse.
1.9.3. Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti.	Promozione di misure di gestione delle attività estrattive per il loro reinserimento nel contesto ambientale e paesaggistico.
2.6.1. Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.	Messa in sicurezza o recupero di situazioni critiche ai fini della stabilità del territorio, nelle zone forestali non soggette a gestione attiva.
3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Potenziamento dell'attraversamento transvallivo, con contenimento degli impatti paesaggistici dovuti alla realizzazione dei nuovi interventi infrastrutturali (zona del Santuario di Oropa).
4.5.1. Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali.	Recupero, nelle basse valli, di tracce dell'economia protoindustriale (opere idrauliche, fucine e magli per la lavorazione del ferro, filature e tessiture) per consolidare le potenzialità turistiche del territorio.

La tavola del Ppr riguardante le componenti paesaggistiche afferenti l’area in esame risulta particolarmente articolata per la sovrapposizione di vari layer.

Per tale ragione si presentano di seguito alcune tavole con tematismi separati, con gli indirizzi e le direttive riferibili alle componenti paesaggistiche individuate per l’area in esame.



Fig. 8 Ppr -Tavola P4 -Componenti paesaggistiche morfologico-insediative ed elementi critici

Componenti morfologico-insediative	
	Morfologie insediative: urbane consolidate dei centri minori -m.i. 2
	Alpeggi e insediamenti rurali di alta quota
Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
	Elementi di criticità lineari

Aree urbane consolidate (art. 35 NdA del Ppr)

La disciplina delle aree urbane consolidate è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
- b. caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.

Indirizzi

I piani locali garantiscono:

- a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;
- b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

Direttive

I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario.

Insedimenti rurali (Art. 40 delle NdA del Ppr)

Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi.

Gli insediamenti rurali sono distinti in sei morfologie insediative. Nell'area in esame è individuata la presenza della m.i. 15: alpeggi e insediamenti rurali di alta quota.

Il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

a. in generale:

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;

II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;

III. salvaguardia dei suoli agricoli

IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;

V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

b. in particolare, per la m.i. 15:

I. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesaggistici;

II. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

Direttive

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie insediative.

[5]. Entro le aree di cui al presente articolo locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;

- collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;
- consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;
- consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientali.

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (Art. 41 delle NdA del Ppr)

Il Ppr individua nella Tavola P4 particolari aree caratterizzate da elementi paesaggisticamente critici ed esposte a rischi di detrazione visiva, derivanti da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione; per tali aree promuove il recupero e la rigenerazione, quali interventi prioritari per la qualificazione del territorio e del paesaggio, con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio. L'elemento presente nell'area di interesse è costituito dall'infrastruttura aerea della funivia di Oropa.






Fig. 9 Ppr -Tavola P4 -Componenti paesaggistiche percettivo identitarie

Componenti percettivo identitarie	
	Percorsi panoramici
	SC4 - Relazioni visive tra insediamento e contesto

Relazioni visive tra insediamento e contesto (Art. 31 delle NdA del Ppr)

Il Ppr individua, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive.

La relazione visiva richiamata dal Ppr nell'area è rappresentata dall'emergenza architettonica isolata (SC4) costituita dal Santuario di Oropa.

Direttive

I piani locali, tra l'altro, definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva.




Fig. 10 Ppr -Tavola P4 - Componenti paesaggistiche storico culturali

	Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali
✂	Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna
■	Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica
◆	Poli della religiosità

Patrimonio rurale storico (Art. 25 delle NdA del Ppr)

Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.

Nell'insieme di tali aree il Ppr individua, per quanto di interesse nell'area in esame, i nuclei e i borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali;

Direttive

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

Si ritiene di rimarcare, per le caratteristiche dell'area in esame, come i piani locali devono promuovere la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;

Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo (Art. 26 delle Nda del Ppr)

Il Ppr identifica, nella Tavola P4 e negli appositi Elenchi le aree e gli immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica espressione di attività storicamente consolidate finalizzate alla villeggiatura, al tempo libero ed al turismo

Nell'insieme delle aree individuate nella Tavola P4, si distinguono le infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna con particolare attenzione alle aree connotate da percorsi di fruizione alpina, sentieri, nonché testimonianze qualificate della fruizione alpina finalizzata all'escursionismo o agli sport del ghiaccio e della neve.

Direttive

I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:

- tutela e valorizzazione delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi nonché dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;
- rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione

Centri e nuclei storici (Art. 24 delle NdA del Ppr)

Il Ppr riconosce tutti i centri e nuclei storici piemontesi quali testimonianze del valore storico e documentario e dell'identità culturale regionale.

Il Ppr identifica i principali insediamenti storicamente consolidati tra cui, nell'ambito delle strutture insediative storiche di centri con forte identità morfologica, gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia.

Direttive

I piani locali, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr, devono, per il contesto preso in esame, curare la valorizzazione:

- della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
- delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;
- degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative

Poli della religiosità (Art. 28 delle NdA del Ppr)

Il Ppr individua, nelle Tavole P4 e negli appositi Elenchi le aree e gli immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica, che costituiscono espressione qualificata della religiosità, poli di riferimento per le culture e le tradizioni locali e per la stessa fruizione turistica, quali:

- a. i Sacri Monti e i percorsi devozionali di rilievo storico-culturale sia per le valenze architettoniche e paesaggistiche, sia per quelle memoriali e immateriali, normati anche dall'articolo 33 quali Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco;
- b. i santuari, che si collocano quali fulcri riconoscibili nel contesto paesaggistico del territorio regionale, e le opere religiose isolate o emergenti, specialmente quelle esito di committenze pubbliche storicamente rilevanti.

Direttive

Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:

a. i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti;

b. i piani locali:






- assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;

- prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;

- localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.



Fig. 11 Ppr -Tavola P4 -Componenti paesaggistiche naturalistico ambientali

	Aree di montagna
	Territori a prevalente copertura boscata
	Zona fluviale interna
	Praterie - prato-pascoli - cespuglieti
	Ghiacciai, rocce e macereti

Aree di montagna, ghiacciai, rocce e macereti (art. 13 delle Nda del Ppr)

Il Ppr riconosce le aree di montagna costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi.

Indirizzi

I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.

I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

Direttive

I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere:

- il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;
- la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;
- la valorizzazione della rete di connessione paesaggistica.

I piani locali definiscono normative volte a:

- finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
- reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
- garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.

Territori coperti da foreste e da boschi (Art. 16 delle NdA del Ppr)

Il Ppr riconosce e individua le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione.

Il Ppr riconosce inoltre i territori a prevalente copertura boscata, che includono, oltre ai boschi di cui al comma 1, le aree di transizione con le morfologie insediative di cui agli articoli 34 e seguenti; tali aree sono costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva, che includono anche porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione.

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico in esso contenuto ed in particolare la gestione attiva e la valorizzazione del loro ruolo per la caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, la capacità produttiva di risorse rinnovabili, di ricerca scientifica e di memoria storica e culturale.

Indirizzi

Nei territori coperti da boschi, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- di protezione generale;
- naturalistica;
- di fruizione turistico-ricreativa;
- produttiva.

Per i territori di cui sopra i piani provvedono a:

- accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;

- promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
- tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
- disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.

Sistema idrografico (Art. 14 delle NdA del Ppr)

Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati nell'ambito delle norme a tutela del patrimonio rurale storico.

Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne". Le zone fluviali "interne" comprendono le aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera c del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nelle zone fluviali il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

Indirizzi

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, provvedono a:

- limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica,
- migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti nelle zone fluviali "interne" prevedono:

- il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
- il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
- azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;

- il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate.

Prescrizioni

All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni.

Aree rurali di elevata biopermeabilità (Art. 19 delle NdA del Ppr)

Il Ppr riconosce il valore delle aree rurali di elevata biopermeabilità, quali territori caratterizzanti il paesaggio regionale, nella fattispecie costituite da prati, prato-pascoli e cespuglieti.

Tali aree rurali di elevata biopermeabilità sono i territori connotati da formazioni vegetali erbacee, gestite come colture foraggere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arborate e utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici e selvatici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico delle superfici prato-pascolive, ne promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione.

Il Ppr promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli che qualificano le aree rurali non montane di elevata biopermeabilità, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.

Indirizzi

I piani settoriali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:

- incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse foraggiere e dei prato-pascoli e dei pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, nonché delle risorse foraggiere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico;
- prevenire i fenomeni erosivi;
- incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa foraggiera prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione organizzate per fasce altimetriche diverse.

Direttive

Nelle aree individuate quali praterie, prato-pascoli, cespuglieti i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare.

- c. la salvaguardia dell'integrità territoriale da non frammentare;
- d. la salvaguardia dell'impianto scenico paesaggistico-percettivo;
- e. la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio agricolo, produttivo, storico-artistico e ambientale;

Direttive

Nei Siti (*core zone*) e nelle relative aree esterne di protezione (*buffer zone*), i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla *buffer zone* alla *core zone* e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.

Prescrizioni

All'interno dei Siti (*core zone*) relativi ai Sacri Monti:

- gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui alla precedente direttiva
- tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;







In assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.

3.5 La classificazione acustica

Conformemente a quanto dispongono le linee guida regionali per la classificazione acustica dei territori comunali, l'intera area è assegnata alla classe I in ragione della sua destinazione a riserva speciale. L'attuazione della variante proposta non influenza la classificazione acustica, fatta salva l'opportunità di individuare con il colore bianco l'area di fatto già oggi destinata a parcheggio limitrofo alla stazione di valle delle "Funivie di Oropa".



Fig. 13 Classificazione acustica

	Classe I	Aree particolarmente protette
	Classe II	Aree prevalentemente residenziali
	Classe III	Aree di tipo misto
	Classe IV	Aree di intensa attività umana
	Classe V	Aree prevalentemente industriali
	Classe VI	Aree esclusivamente industriali

4. LA VARIANTE N. 2 -AREE SCIABILI

L' Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5 della l.r.2/2009 e s.m.i. nel territorio comunale, adottata con deliberazione C.C. n.31 del 26.5.2020, è stata predisposta attivando la procedura di cui all'articolo 5, comma 1 e seguenti, della L.R. 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impianistica di risalita e dell'offerta turistica".

Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrato, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.

Le aree sciabili nel contesto del territorio comunale sono localizzate per intero nell'area denominata Conca d'Oropa, corrispondente all'Alta Valle Oropa, la propaggine più elevata del territorio comunale.




Fig. 14 Ortofoto con individuazione delle aree sciabili

L'area sciabile della stazione sciistica di Oropa, perimetrata ai sensi della l.r. 2/2009 e s.m.i. presenta una superficie complessiva di 0,73 kmq ed è stata suddivisa in due diverse tipologie:

- ASa - aree sciabili già attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino
- ASpa - aree sciabili parzialmente attrezzate destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse.

L'area sciabile Asa comprende due piste da sci di discesa: la pista del Gendarme/Nanni Serralunga, che va dal M. Camino al lago del Mucrone e la pista Busancano, che dal lago scende ad Oropa. Rientrano nell'area sciabile anche le piste da sci di fondo che si trovano presso la partenza della funivia che da Oropa sale al lago del Mucrone.

L'area sciabile ASa risulta estesa per una superficie pari a 0,68 kmq., sviluppandosi da 2.390 m s.l.m. (quota massima) a 1.200 m s.l.m. (quota minima).

L'area sciabile Aspa è situata nell'area di testata della conca d'Oropa, a ovest dell'asse centrale della conca d'Oropa; anch'essa risulta delimitata da parte delle creste della Conca d'Oropa.

L'area sciabile, un tempo infrastrutturata per il primo approccio allo sci, non comprende oggi piste da sci.

L'area sciabile ASpa in argomento è perimetrata come meglio definita nella planimetria di seguito riportata e risulta estesa per una superficie pari a 0,05 kmq, sviluppandosi pressoché a 1.900 m s.l.m. di quota.




Fig. 15 -Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano

La variante in esame propone inoltre la seguente modifica normativa all'articolo 17 delle NTA del P.R.G.C. evidenziate in rosso.

"17. AREE DI INTERESSE PAESISTICO - AMBIENTALE,

... omissis ...

17.1 AREE PROTETTE

... omissis ...

17.1.2 RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA

La Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa è stata istituita con Legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2005: "Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei. Attualmente la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa è disciplinata dalla L.R. 3 agosto 2015 n. 19 "Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)" e la sua gestione è confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione già istituito per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 19/2009

All'interno di tale ambito sono state perimetrare le aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi della l.r.2/2009 e s.m.i.

Nelle aree sciabili e di sviluppo montano sono possibili i seguenti interventi:

- a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;*
- b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti nel limite del 20 per cento del volume esistente;*
- c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.2/2009 e s.m.i.; (*)*
- d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.*

I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma precedente.

Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati:

- degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337,*
- delle attrezzature complementari*
- delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g) della Legge Regionale 2/2009.*

Nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per

cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale 2/2009.”

() Art. 4 comma 1 della L.R. 2/2019: 1.*

Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati.

4.1 La caratterizzazione geomorfologica

Nella successiva figura è riportato, per l'area in esame, un estratto della carta di geomorfologica, della stabilità e dei dissesti di versante.








Fig. 16 Estratto della carta di inquadramento generale geomorfologica, della stabilità e dei dissesti di versante

-  Area impostata in solida roccia affiorante o subaffiorante che, anche se in genere stabile ma dotata di elevata acclività, può localmente essere soggetta a distacchi, caduta di massi, franamento di materiali detritici e a fenomeni di mobilizzazione della coltre detritica superficiale e, nelle zone altimetricamente più elevate, a eventi valanghivi. Questa unità comprende gli estesi versanti montuosi, ivi compresa la testata della valle dell'Oropa, a densità insediativa quasi nulla, con rara presenza di edifici sparsi.
-  Area potenzialmente instabile, coincidente con accumuli detritici, talora a matrice terrosa, privi di copertura vegetale e mobilizzabili per gravità o per trasporto idrico.
-  Area da mediamente stabile a potenzialmente instabile, caratterizzata da morfologia irregolare, a media acclività, talora con contropendenze o zone di ristagno idrico, caratterizzata dalla presenza di una coltre generalmente potente di materiali eluvio-colluviali con scadenti caratteristiche geotecniche.
-  Ve1. Principali corridoi valanghivi (V). Area a pericolosità elevata o molto elevata (e), con interventi di sistemazione assenti o inefficaci (1).

4.2 La tavola dei vincoli

Dall'esame della tavola dei vincoli si evince come l'area in esame sia interamente soggetta ai seguenti vincoli:

vincolo idrogeologico ai sensi della Legge regionale 45/1989;



vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e del D.M. 01.08.1985;



vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 lettera c) relativamente al torrente Oropa.




Fig. 17 - PRGC: tavola dei vincoli

4.3 Il Piano Territoriale Provinciale





Fig. 18 -Carta CTP - PAE Sensibilità paesistiche e ambientali



Per quanto concerne la disciplina paesistica delle tutele e della valorizzazione ambientale prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. si rimanda a quanto previsto dall'esame della precedente variante n. 1 "Area tra la Basilica di Oropa e la pista Busancano" .

Si segnala la presenza nell'area della presente variante di ulteriori beni ambientali riconducibili alle morfologie prodotte da fenomeni di erosione glaciale (circhi glaciali) ed al sistema delle dorsali alpine.

L'area è inoltre ambito di individuazione dei Biotopi.

Per le suddette aree si riportano le prescrizioni contenute nel P.T.P.

Art. 2.5 - Aree sommitali e di crinale

1. Il sistema delle dorsali alpine comprende la fascia montuosa prevalentemente localizzata oltre i 1600 m. Si tratta di un consistente complesso territoriale di valenza paesistica caratterizzato dai sistemi delle piattaforme e dei crinali a forte energia di rilievo con paesaggi geomorfologici dei tavolati di alta quota e del glacialismo alpino.
2. I Comuni provvedono ad individuare le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi sosta per mezzi non motorizzati.
3. Nell'ambito del sistema di cui al primo comma, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese nell'elenco seguente, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionale, regionale o provinciale o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste per legge, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta dalle vigenti disposizioni Comunitarie, nazionali o regionali:
 - a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. impianti di risalita, piste sciistiche e impianti a fune di altra natura;
 - f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi

1. I circhi glaciali sono evidenziati nella Matrice Ambientale del Piano e in cartografia nelle tavole MA2 in scala 1:50.000, MA10 in scala 1:50.000 e nella tavola CTP-PAE in scala 1:50.000.
2. I Comuni, in sede di revisione dei loro strumenti urbanistici, verificano la localizzazione e la perimetrazione delle aree, integrando l'insieme dei circhi glaciali presenti nel proprio territorio con gli altri elementi della morfologia glaciale ritenuti rilevanti.
3. Alle aree definite di circo glaciale e tipiche della morfologia glaciale si applicano le norme di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/0420.
4. La Provincia, riconoscendo il valore delle emergenze geomorfologiche, promuove studi finalizzati alla individuazione e caratterizzazione delle stesse, al fine di costituire un inventario Provinciale dei geotopi.

Art 2.9 - Aree di individuazione dei Biotopi e Siti di Interesse Comunitario (SIC)

1. Sono definiti Biotopi le porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente.

2. I biotopi, inclusi nel piano regionale delle aree protette (ai sensi dell' art. 3 della L.R. 47/9532), entrano a far parte del sistema delle aree protette della Regione Piemonte e, dalla data del loro inserimento nel piano regionale delle aree protette, sono sottoposti a vincolo ambientale-paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/0420.

3. Sono classificate come Aree di individuazione dei Biotopi le aree indicate dalla Regione ai sensi della L.R. 47/95 e riportate nella cartografia serie CTP, e precisamente:

(omissis)

- Valle Oropa T

Le Aree di individuazione dei Biotopi delle serie C e T di cui agli elenchi del comma 3 risultano essere classificate anche come Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi del D.P.R.357/9731 e ss.mm.. Per le aree della serie T, inserite in aree protette già istituite, valgono le norme e le prescrizioni della legge istitutiva e del relativo piano d'area. I Biotopi della serie R risultano essere classificati come Siti di Importanza Regionale, cioè aree naturali di rilevante interesse per la conservazione della natura non ancora protette con strumenti appropriati di tutela.

5. Fino alla data di inclusione dei Biotopi nel piano regionale delle aree protette, sulle aree classificate dal P.T.P. come aree di individuazione dei Biotopi sono consentiti interventi di recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente nonché di completamento dei lotti in contiguità fisica con i nuclei edificati esistenti; i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per la tutela del particolare biotopo individuato e per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi.

6. La Provincia, con il concorso dei Comuni interessati, si fa carico di identificare, per le aree di individuazione dei Biotopi, soggetti gestori che permettano di attivare i progetti di gestione dei biotopi stessi e il loro inserimento nel Piano Regionale delle Aree protette.

7. Negli ambiti delimitati come Biotopi dalla data di inserimento del Biotopo nel piano regionale delle aree protette, sono consentiti esclusivamente gli interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali. Il soggetto gestore definisce con appositi Piani d'Area gli interventi di tutela naturalistica necessari nonché gli interventi sul patrimonio edilizio e sui nuclei urbani esistenti ritenuti congrui con gli obiettivi di tutela naturalistica dei siti.

8. Nelle aree di individuazione dei Biotopi, i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi:

- individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, i singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;

- esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o

culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;

- regolazione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;
- particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;
- deve essere vietata l'apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale ad esclusione dei depositi temporanei;
- deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.

4.4 Il Piano Paesaggistico Regionale

Di seguito si riportano le carte tematiche del Piano Paesaggistico Regionale:

Tavola P2, Beni paesaggistici;

Tavola P3, Ambiti e unità di paesaggio;

Tavola P4, Componenti paesaggistiche. In considerazione della complessità della tavola si riportano in carte distinte i layer operativi costituenti i tematismi:

- componenti naturalistico - ambientali
- componenti storico - culturali
- componenti percettivo - identitarie
- componenti morfologico - insediative
- aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive




Fig. 19 Ppr -Tavola P2: Beni paesaggistici

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)





Fig. 20 Ppr -Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio







Fig. 21 Ppr -Tavola P4 Componenti paesaggistiche: componenti paesaggistico - ambientali




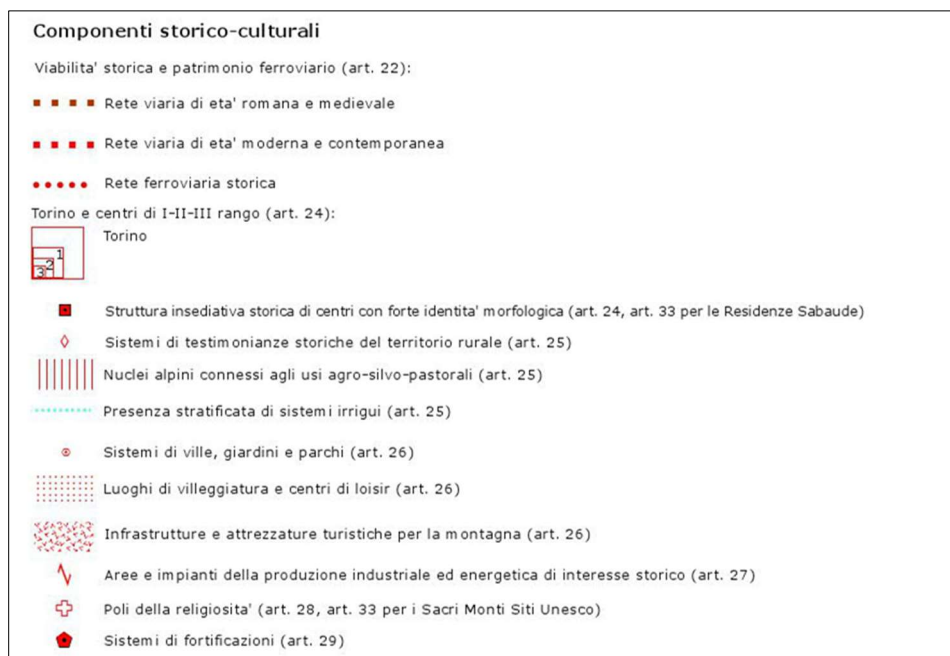


Fig. 22 Ppr -Tavola P4 Componenti paesaggistiche: componenti storico - culturali






Fig. 23 Ppr -Tavola P4 Componenti paesaggistiche: componenti percettivo - identitarie

Componenti percettivo-identitarie

- * Belvedere (art. 30)
- • • Percorsi panoramici (art. 30)
- Assi prospettici (art. 30)
- Fulcri del costruito (art. 30)
- ▨ Fulcri naturali (art. 30)
- Profili paesaggistici (art. 30)
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- ▬ Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

- ▨ Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
- ▨ Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
- ▨ Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
- ▨ Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
- ▨ Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

- ▨ Aree sommitali costituenti fondali e skyline
- ▨ Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
- ▨ Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
- ▨ Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
- ▨ Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
- ▨ Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti






Fig. 24 Ppr -Tavola P4 Componenti paesaggistiche: componenti morfologico - insediative

Componenti morfologico-insediative

-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
-  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

Il Ppr riconosce e individua l'area in esame tra le "aree di montagna" costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.

Tale sistema ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi.

Il Ppr riconosce nel territorio montano anche gli insediamenti rurali (quali alpeggi, villaggi, ecc.) identificati nella Tavola P4 come morfologie insediative rurali di cui all'articolo 40, strettamente legate alle pratiche della pastorizia, alla gestione forestale e alle produzioni alimentari e artigianali, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione nel quadro degli obiettivi di rivitalizzazione della montagna.

Nelle aree di montagna, gli obiettivi del quadro strategico del Ppr sono riportati all'articolo 13 delle Norme Tecniche di Attuazione

Indirizzi

I piani territoriali provinciali definiscono criteri e normative finalizzati a promuovere la rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici, la tutela delle linee di vetta e dei crinali.

I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.

I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

Direttive

I piani territoriali provinciali definiscono normative finalizzate a promuovere:

- a. il recupero del patrimonio naturale-culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa dei valori naturali e culturali;
- b. la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione, con la mitigazione degli impatti pregressi;

c. la valorizzazione della rete di connessione paesaggistica.

I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione delle aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.

I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:

- a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;
- b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;
- c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.

Prescrizioni

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:

- a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;
- b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;

- c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;
- d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;
- e. necessari per la produzione di energia, qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;
- f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

4.5 La classificazione acustica.

L'area sottoposta a variante urbanistica è ricompresa nell'ambito della riserva speciale Sacro Monte di Oropa inserita in classe I dalla classificazione acustica del territorio comunale.




Fig. 26 Classificazione acustica del comune di Biella

L' art. 9 della Legge regionale 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" prevede alcune indicazioni in materia di inquinamento acustico

In particolare dispone che tutte le aree sciistiche siano oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo.

Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree definite ai sensi della predetta legge:

- pista da discesa
- pista di fondo
- piste per altri sport sulla neve
- aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark)
- percorsi di trasferimento

sono da classificarsi in classe IV nei periodi di svolgimento dell'attività sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi.

Le aree individuate quali percorso fuoripista o misto vale a dire itinerari sciistici, anche non compresi nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che possono essere segnalati con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibili possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro.

La classificazione acustica è accompagnata dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, per le piste di nuova realizzazione come previsto dall'allegato 1, Tabella 1, punto c1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della l. 447/1995), per le piste esistenti e per quelle classificate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, si applica l'allegato 1, Tabella 2, punto Cb del medesimo decreto.

Le aree sciistiche sopra riportate, in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonché caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi, ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.

Da quanto sopra ne consegue la necessità di adeguare la classificazione acustica comunale in relazione alle previsioni della L.R. 2/2009 e secondo le procedure di cui alla L.R. 52/2000

5. LA VARIANTE N. 3 – COMPARTO C VIA BERTODANO

La presente variante riguarda la modifica del perimetro del piano esecutivo individuato come comparto C – Via Bertodano.

L'area, già oggetto di Piano Particolareggiato, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-5558 del 19/03/2002, necessita di una revisione della perimetrazione per consentirne il completamento in coerenza con le nuove esigenze dell'uso e della viabilità pubblica esistente rinnovatasi e consolidatasi nel corso degli anni lungo le vie Bertodano e Trieste.

In accordo con le attuali proprietà viene ridotta l'area oggetto di intervento stralciando le aree di proprietà comunale destinate alla viabilità ed escludendo dal lotto C l'immobile di vecchio impianto, ad uso prevalentemente residenziale, denominato "Casa dei Ferrovieri", cui viene assegnato un azionamento RC – sottozona RC/1 (zone consolidate prevalentemente residenziali).




Fig. 27 Ortofoto con individuazione delle aree oggetto di variazione (in colore rosso)

Contestualmente alla trasformazione dell'area sita in via Bertodano, è proposta una modifica normativa con riguardo all'art. 42 - "Ambiti interessati da piani e programmi esecutivi approvati - C - comparto via Bertodano" che determina una riduzione della superficie territoriale edificabile (già destinata ad usi terziari) e la eliminazione della attività residenziale Re dal comparto C.

La superficie residenziale prevista in progetto nella scheda del Piano Esecutivo (mq 827,50) e non utilizzata viene riallocata sulle particelle censite al foglio n. 47 particelle n. 308 e n. 827 a compensazione della nuova zona RC - sottozona RC/1 senza che ciò comporti incremento di capacità insediativa residenziale.

L'area oggetto di variante non presenta vincoli di natura pubblicistica. Si ritiene, in considerazione dell'esigua variazione e del contesto territoriale in cui si colloca di non approfondire il quadro ambientale di riferimento.

Per quanto concerne la classificazione acustica comunale, il comparto è inserito in classe III e la variante non comporta modifiche alla classificazione acustica.

6. LA VARIANTE N. 4 – CHIAVAZZA VIA E. DE AMICIS ANGOLO VIA PADRE MAURO ANTONIOTTI

La presente variante, in accoglimento ad un'istanza formulata dalla proprietà, riguarda la modifica di destinazione urbanistica di un'area di modeste dimensioni sita in Chiavazza, attualmente destinata ad "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico – S4- zone a parcheggio in progetto", in favore della destinazione urbanistica "Aree a verde privato di interesse urbano".




Fig. 28 -Ortofoto con individuazione dell'area oggetto di variazione

Anche in questo caso, l'area oggetto di variante non presenta vincoli di natura pubblicistica.

Si ritiene in considerazione dell'esigua variazione, del contesto territoriale in cui si colloca e della tipologia di modifica di non approfondire il quadro di riferimento degli aspetti ambientali.

Per quanto concerne la tutela dell'ambiente dal rumore, il comparto è inserito in classe II e la variante non comporta modifiche alla classificazione acustica.

7 LA VARIANTE N. 5 -PAVIGNANO STRADA DEL MONTE

La variante, in accoglimento di specifica istanza formulata dalla proprietà, riguarda la modifica di destinazione urbanistica di un'area libera sita in Pavignano, dalla vigente previsione di "Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/3" in favore della destinazione urbanistica "Zone destinate alle attività agricole E2 di interesse paesistico ambientale".

Viene contestualmente inserita la fascia di rispetto stradale di cui all'art. 33.2 delle Norme Tecniche di Attuazione.



Fig. 29 -Ortofoto con individuazione dell'area oggetto di variazione

L'area non presenta vincoli di natura pubblicistica.

La classificazione acustica del Comune di Biella colloca l'area in esame in classe II, compatibile con la variazione proposta.

8. LA VARIANTE N . 6 - PAVIGNANO

A seguito dell'adeguamento normativo del Piano regolatore vigente in materia di fasce di rispetto cimiteriali ai sensi della L.R. 3/2013 l'area identificata con la lettera B nella figura di seguito (mq 1530), attualmente destinata a "Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/4", ricade entro la fascia di rispetto del cimitero attiguo ai sensi dell'art. 27 della L.R. 56/77. Conseguentemente l'edificabilità consentita è pressoché impedita.




Fig. 30 Ortofoto con evidenziata l'area oggetto di variante

Analogamente, l'area individuata in Fig. 31 con la lettera A, (mq 2750), azionata in "Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/4" risulta di fatto inedificabile in quanto soggetta a "Zone di rispetto dei punti di captazione di acqua ad uso idropotabile definita con criterio geometrico (cerchio di raggio = 200 m), ove valgono i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006".



Fig. 31 Ortofoto con evidenziata l'area oggetto di variante

La proprietà richiede di poter trasferire l'edificabilità dei terreni **A** e **B** nell'area **C** (mq 3900), attualmente destinata a "Zone destinate alle attività agricole E2 di interesse paesistico ambientale".

La variante riguarda pertanto la modifica della destinazione urbanistica dell'area **B**, in favore della destinazione urbanistica "Aree a verde privato di interesse urbano", la modifica della destinazione urbanistica dell'area **A**, in favore della destinazione urbanistica "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico – S.3 zone a verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport" e dell'area **C**, in favore della destinazione urbanistica "Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/4".

L'area C non è soggetta a vincolo paesaggistico. Sussiste invece il vincolo idrogeologico. La carta di sintesi dell'idoneità geomorfologica all'utilizzo urbanistico assegna all'area la classe IIa2 "fattibilità con modeste limitazioni di natura geotecnica e geomorfologica, in quanto zone sub-pianeggianti nel territorio montuoso e collinare, con un primo sottosuolo prevalentemente contraddistinto da scadenti caratteristiche geomeccaniche, con fasce esterne limitrofe a rotture di pendenza, orli di scarpate, zone instabili o potenzialmente tali."

L'attuale Piano Territoriale Provinciale, sebbene in fase di modifica per il recepimento del Piano Paesaggistico Regionale, inserisce l'area in esame nell'ambito delle aree a dominante costruita.

Di seguito è riportata la classificazione acustica comunale delle aree oggetto di variante.




Fig. 32 Classificazione acustica comunale -Area di variante B



Fig. 33 Classificazione acustica comunale -Area di variante A e C

L'attuazione della variante in esame non comporterà modifiche all'attuale classificazione acustica per quanto attiene l'area B e l'area A. L'area C, appartenente alla classe III, è compatibile con la destinazione d'uso prevista dalla variante. Si ritiene tuttavia che sussista l'opportunità di una classificazione in classe II, analoga alle aree residenziali contermini.

9. VARIANTE N. 7 – STRADA GARELLA -COSSILA

La presente variante riguarda la modifica di destinazione urbanistica di un'area libera sita in Strada Garella, dalla vigente previsione di "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico – S4 – zone a parcheggio" in progetto" in favore della destinazione urbanistica "Zone destinate alle attività agricole E1".




Fig. 34 Ortofoto con individuazione delle aree oggetto di variazione

L'area, sita in vincolo idrogeologico, non presenta ulteriori vincoli di natura pubblicistica. La classificazione acustica comunale inserisce l'area in classe III, compatibile con le previsioni della variante.

Non si ritiene di approfondire ulteriormente le componenti ambientali e paesaggistiche.

10. LA VARIANTE N. 8– COSSILA VIA SANTUARIO DI OROPA N. 149– EX SCUOLA ELEMENTARE

La presente variante riguarda la modifica di destinazione urbanistica di un'area sita in Cossila via Santuario d'Oropa, 149 ove insiste un immobile, originariamente destinato a Scuola Elementare ed ora dismesso. È prevista la modifica dall'attuale azzonamento "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico– S1 – zone per l'istruzione esistenti" in favore della destinazione urbanistica "Zone consolidate prevalentemente residenziali – sottozona RC/3".

Contestualmente viene rettificata la perimetrazione del Nucleo di Antica Formazione – sottozona MR "Zone a destinazione mista prevalente residenziale" per un errore cartografico; viene spostata una superficie minima (mq 14) da una proprietà all'altra al fine di rendere coerenti il confine e relativo azzonamento.



Fig. 35 Ortofoto con individuazione delle aree oggetto di variazione

L'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico. Risulta soggetta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e ss.mm.ii..

L'area è inoltre classificata nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" in *Classe II - fattibilità con limitazioni più o meno gravi - sottoclasse IIa - fattibilità con modeste limitazioni e specificatamente IIa.2: geotecnica e geomorfologica, in quanto zone sub-pianeggianti nel territorio montuoso e collinare, con un primo sottosuolo prevalentemente contraddistinto da scadenti caratteristiche*

geomeccaniche, con fasce esterne limitrofe a rotture di pendenza, orli di scarpate, zone instabili o potenzialmente tali.

In ragione della tipologia di variazione allo strumento urbanistico si ritiene di non approfondire ulteriormente le caratteristiche ambientali.

Sotto il profilo della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico si rileva che l'area è attualmente inserita in classe I, conformemente a quanto indicato dalle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio, che assegnano tale classe alle aree in cui insistono edifici scolastici.

La variante urbanistica comporterà l'adeguamento dell'area alla classe II analogamente alle aree contermini.

11. LA VARIANTE N. 9– COSSILA VIA SANTUARIO D'OROPA 347 - VILLA MACCHI

La variante riguarda la modifica di destinazione urbanistica di un'area ove insiste un immobile, già dimora storica, e relativo parco, ora dismessi. Alla proprietà, perimetrata in Nucleo di Antica Formazione, è attualmente assegnata la destinazione urbanistica specifica "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico-S2 – per attrezzature di interesse comune"; viene modificato l'azzonamento del complesso immobiliare in "Nucleo di Antica Formazione – sottozona MR : Zone a destinazione mista prevalente residenziale".




Fig. 36 Ortofoto con individuazione delle aree oggetto di variazione

L'edificio è sottoposto a vincolo in quanto di interesse storico-artistico individuato ai sensi della legge regionale 56/1977 e s.m.i. articolo 24 comma 12.

L'area, sottoposta a vincolo idrogeologico, non risulta inserita in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico. In considerazione della tipologia di variante si ritiene di non esaminare ulteriormente il quadro normativo territoriale e paesaggistico sovraordinato.

La classificazione acustica del Comune di Biella inserisce l'area in esame in classe II, compatibile con la variante proposta.

12. I PROBLEMI AMBIENTALI E GLI IMPATTI

Come illustrato nelle premesse, la presente relazione ha lo scopo di verificare la necessità di sottoporre la variante parziale di PRGC alla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

L'Allegato I previsto dall'articolo 12 del Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, riporta i **criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi**:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Poiché alcune varianti prese in esame sono a carattere normativo, le seguenti valutazioni fanno riferimento all'ipotesi di una effettiva attuazione di quanto previsto dalle modifiche normative stesse.

La seguente tabella individua le prevedibili pressioni derivanti dall'attuazione del piano.

13. IMPATTI DEL PIANO





Durata temporanea	l'impatto è riferibile esclusivamente alla fase di attuazione del piano
Durata permanente:	l'impatto è riferibile anche alla fase di gestione del piano
Frequenza continua:	il piano comporta un impatto continuo nel tempo
Frequenza discontinua:	il piano comporta un impatto limitato a periodici intervalli di tempo
Frequenza occasionale	il piano comporta sporadici eventi impattanti nel tempo





Categorie di impatti			Probabilità	Durata	Frequenza	Carattere cumulativo	Natura transfrontaliera	Rischi per la salute umana
Consumi	Suolo		PROBABILE (*)	PERMANENTE	CONTINUO	NO	NO	NO
	Energetici		PROBABILE	PERMANENTE	CONTINUO	NO	NO	NO
	Risorsa idrica		NULLA	---	---	---	---	---
Emissioni	Rumore	Da apparecchiature di lavoro	PROBABILE	TEMPORANEA	DISCONTINUA	NO	NO	NO
		Da traffico indotto	NULLA	---	---	NO	NO	NO
		Da impianti	NULLA	---	---	---	---	---
	Vibrazioni	Da apparecchiature di lavoro	NULLA	---	---	---	---	---
		Da traffico indotto	NULLA	---	---	---	---	---
		Da impianti	NULLA	---	---	---	---	---
	In atmosfera	Da apparecchiature di lavoro	PROBABILE	TEMPORANEA	DISCONTINUA	NO	NO	NO
		Da traffico indotto	NULLA	---	---	---	---	---
		Da impianti	NULLA	---	---	---	---	---
	CEM		NULLA	---	---	---	---	---
	Inquinamento luminoso		NULLA	---	---	---	---	---
Scarichi reflui	Sottosuolo		NULLA	---	---	---	---	---
	Acque superficiali		NULLA	---	---	---	---	---
Ingombri	Depositi di materiali di scavo		PROBABILE	TEMPORANEA	OCCASIONALE	NO	NO	NO
Interferenze	Produzione di rifiuti		NULLA	---	---	---	---	---
	Acque sotterranee		NULLA	---	---	---	---	---

Tab 1

(*) Riferibile esclusivamente alla variante n. 8

14. ENTITA' DEGLI IMPATTI DEL PIANO

Impatto non significativo	---	Impatto elevato	
Impatto trascurabile		Impatto molto elevato	
Impatto significativo			

Categorie di impatti			Entità dell'impatto	Note/prescrizioni
Consumi	Suolo			
	Energetici			
	Risorsa idrica		---	
Emissioni	Rumore	Da apparecchiature di lavoro		In fase di attuazione del Piano valutare: a) utilizzo non simultaneo di impianti o attrezzature rumorose. b) nella eventuale deroga al superamento dei valori limite di emissione ed immissione acustica valutare l'opportunità di limitare gli orari di attività.
		Da traffico indotto	---	
		Da impianti	---	
	Vibrazioni	Da apparecchiature di lavoro	---	
		Da traffico indotto	---	
		Da impianti	---	
	In atmosfera	Da apparecchiature di lavoro	---	
		Da traffico indotto	---	
		Da impianti	---	
	CEM		---	
	Inquinamento luminoso		---	
Scarichi reflui	Sottosuolo		---	
Ingombri	Depositi di materiali di scavo			
Interferenze	Produzione di rifiuti		---	
	Acque sotterranee		---	

Tab.2

15. CONCLUSIONI

Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto in particolare dei seguenti elementi	
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	Il piano proposto, per dimensioni, ubicazione e tempi di attuazione, non interferisce con altri progetti e non preclude lo svolgersi di altre attività nelle vicinanze
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Il piano non influenza lo sviluppo di nessun piano comunale, né piani di livello gerarchico superiore
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	Le modifiche apportate dalla variante risultano talmente modeste in termini di variazione di destinazioni d'uso, da risultare difficilmente relazionabili con temi generali in materia ambientale e di sviluppo sostenibile
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	Non si riscontrano problemi ambientali meritevoli di particolari attenzioni
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	Il piano non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

Tab. 3

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare dei seguenti elementi	
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Non si rilevano particolari impatti negativi o irreversibili sull'ambiente
Carattere cumulativo degli impatti	Non sussistono effetti negativi a carattere cumulativo sull'ambiente
Natura transfrontaliera degli impatti	Non sussiste alcun impatto transfrontaliero
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Non si rilevano rischi specifici per la salute umana o per l'ambiente né in fase di attuazione né in fase di gestione
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	Non esistendo impatti significativi sull'ambiente non sussiste la valutazione dell'entità e dell'estensione nello spazio degli effetti
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	Il piano proposto, nella variante 1 e 2, incide nei riguardi di un'area che può considerarsi di elevato valore per le speciali caratteristiche naturali, ma non si rinvergono modifiche agli assetti urbanistici tali da pregiudicare i livelli di qualità ambientale o che implicino utilizzo intensivo del suolo.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	L'attuazione del piano non comporta impatti significativi sulle aree coinvolte, alcune di esse di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale pur non rivestendo rilevanza di carattere nazionale comunitario o internazionale.

Tab. 4

Secondo quanto illustrato, si ritiene di escludere la presente variante al P.R.G.C. dal procedimento di Valutazione Ambientale.